



**COMUNE DI CAMERINO**  
*(Provincia di Macerata)*

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio  
Comunale n. del**

## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 - *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 3 - *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 4 - *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 5 - *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 6 - *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

Articolo 7 - *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e in attuazione dell'articolo 6-ter del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016, disciplina la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910, notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

2. Ai fini del presente regolamento per "Comune" si intende il Servizio Tributi.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/'16.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune (o al Concessionario) apposita istanza, entro il 30 settembre 2017.

2. L'istanza deve contenere:

- a) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- b) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
- d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo articolo 4.
- e) il numero di rate (massimo 4) in cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2018 e il cui importo, comunque, non potrà essere inferiore a euro 100,00 ciascuna, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. L'istanza di adesione non può riguardare singoli debiti inclusi in un'unica ingiunzione di pagamento.

4. Il Comune (o il Concessionario) mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune (o il Concessionario) comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune (o il Concessionario) comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: 31 dicembre 2017;

b) versamento in due rate di pari importo: 31 dicembre 2017 e 30 aprile 2018;

c) versamento in tre rate di pari importo: 31 dicembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: 31 dicembre 2017, 31 marzo 2018, 30 giugno 2018 e 30 settembre 2018.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal Concessionario), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni non ancora scadute.

## **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, comprensive delle sanzioni.

2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (o il Concessionario) relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.